

## Marchio CE su prodotti non soggetti a marchiatura CE

Avv. Maurizio Iorio



Un mio cliente si è visto recentemente notificare una sanzione amministrativa di Euro 20.000 , emessa ai sensi della normativa LVD ( legge italiana di attuazione della direttiva sulla bassa tensione ) " **... per avere posto in commercio spine e prese di corrente per uso domestico provviste di un simbolo grafico riconducente alla marchiatura CE tale da trarre in inganno i terzi sul significato del simbolo messo in commercio spine elettriche munite di marchio CE** " .

Dirò subito che la sanzione **è illegittima** ( per i motivi che si diranno ) ed è stata impugnata . Vorrei tuttavia cogliere questa occasione per esaminare brevemente cosa stabilisce la legislazione vigente , sia quella UE che quella italiana , per il caso in cui il marchio CE venga indebitamente riportato su un prodotto che non rientra nella correlativa normativa di riferimento .

### ➤ **La marchiatura CE**

- Può essere utile ricordare che ai sensi della legislazione comunitaria di " *Nuovo Approccio* " e di " *Nuovo approccio Globale* " di cui , rispettivamente , alle **Risoluzioni del Consiglio del 7.05.1985 e del 21.12.1989** e di cui alla **Decisione 21.12.1990** ( " *Nuovo approccio Modulare* " ) , a cui ha fatto seguito la **Decisione 93/465/CEE** e , da ultimo , la **Decisione n. 768/2008/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio " *relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti* " , gli apparecchi di elettrici , al pari di altre categorie di prodotti , devono rispondere a determinati " **requisiti essenziali** " settoriali , stabiliti da un' articolata normativa comunitaria di cui si dirà oltre ( essenzialmente direttive ) . Tali requisiti ( ad esempio , nel caso degli apparecchi di telecomunicazione : sicurezza degli utenti , delle reti di comunicazione , della privacy , protezione da frodi , accesso a servizi di emergenza e altri ) sono nella maggioranza dei casi " incorporati " in norme tecniche armonizzate a livello europeo ( " norme EN " ) con la conseguenza che la conformità alle norme EN , quando queste sussistono e sono state applicate , attesta la conformità ai requisiti essenziali stessi .

In particolare , è richiesto anzitutto al Produttore che intenda immettere in commercio apparecchi elettrici o elettronici di accertare preventivamente , secondo una pluralità di diverse procedure o " moduli " , la conformità degli apparecchi a tali requisiti e di attestarla

anche tramite le eseguenti operazioni : (a) riproducendo sull' apparecchio ( in taluni casi sull' imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento ) il marchio CE , (b) redigendo un' apposita dichiarazione di conformità da esibire alle autorità che la richiedano e , (c) predisponendo un documento di fabbricazione da tenere a disposizione delle autorità .



➤ **Il Regolamento UE 765/2008 : un divieto non ancora sanzionato**

Il divieto di apporre il marchio CE su prodotti che non sono soggetti alla correlativa normativa è stato per la prima volta previsto dal **Regolamento CE N. 765/2008 del 9 .07.2008** , all' articolo 30 comma 2 : “ *2. La marcatura CE... è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti* “ .

Tuttavia , il Regolamento non prevede ( né potrebbe ) alcuna sanzione e manca tuttora una legge italiana di adeguamento che la preveda . Peraltro , la motivazione addotta dall' autorità competente a giustificazione della sanzione irrogata nel caso sopra riportato NON fa alcun riferimento a questo Regolamento .

➤ **L' Autorità Italiana Garante della Concorrenza e del Mercato ( AGCM ) : pubblicità ingannevole**

Indipendentemente dal Regolamento CE n. 765/2008 , almeno in un caso l' AGCM ha ritenuto che l' apposizione del marchio CE su un prodotto non soggetto a marcatura configuri – ricorrendone nel caso concreto le circostanze – una forma di pubblicità ingannevole , come tale ( si badi , solo come tale ) vietata . Questa é la conclusione alla quale l' Autorità é infatti pervenuta col Provvedimento n. 15580 in data 31.05.2006 .

➤ **La legge italiana di attuazione della direttiva sulla bassa tensione ( L. 791/1977 ) : divieto di marchi anomali o irregolari sui soli prodotti soggetti alla normativa LVD**

Veniamo ora alla normativa nel concreto ( erroneamente ) invocata dall' autorità competente per irrogare la sanzione opposta nel caso sopra indicato ( = spine elettriche domestiche marchiate CE ) .

Come accennavo , la contestazione contenuta nel provvedimento sanzionatorio viene motivata sulla base dell' art. 7 comma 2 della Legge 18.10.1977 n. 791 che recita come segue “ ***E' vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi ...*** “ ; la successiva norma sanzionatoria , art. 9 comma 5 , prevede che “ ***... il fabbricante , il suo rappresentante ...che pongono in commercio ... il***

**materiale elettrico di cui all' articolo 1 ... con il marchio CE posto irregolarmente o in violazione dell' obbligo di cui all' articolo 7 , comma 2 , ... sono puniti ...** “ .

Senonché , il richiamato l' articolo 1 stabilisce che “ ***Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa tra 50 e 1000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1500 Volt in corrente continua .. con le seguenti eccezioni : .... e) prese e spine di corrente per uso domestico*** “ .

Ne consegue che sia l' articolo 7 comma 2 che l' articolo 9 comma 5 comma della L. 791/77 non sono applicabili al caso di specie , non rientrando esplicitamente le spine nel “ *materiale elettrico* “ come definito al richiamato articolo 1 .

In realtà , il divieto contenuto all' art. 7 comma 2 si riferisce alla ben diversa e distinta , ricorrente ipotesi di apposizione **sui prodotti soggetti a marcatura CE** di marchi CE non conformi per forma o dimensioni o di altri marchi che si possano confondere con il necessario marchio CE ; alcuni esempi di marchio non conforme, che la normativa di legge citata vuole appunto vietare e sanzionare, sono riportati alla pagina 21 del “ *Manuale Procedurale per i Controlli Doganali* “ , ed. 2009 , edito dalla Direzione Accertamenti e Controlli dell' Agenzia delle Dogane ( si può consultare al seguente indirizzo WEB : <http://www.cnsd.it/wp-content/uploads/Agenzia-Dogane-Manuale-Procedurale-Controlli-Doganali-Sicurezza-Prodotti-Dicembre-2009.pdf> ) .

Esempi di marchio illecitamente apposto su prodotti soggetti a marchiatura CE sono l' uso da parte di taluni produttori cinesi del famigerato marchio “ *CE - China Export* “ su cui si possono trovare numerose informazioni ai seguenti indirizzi internet a cui rimando il lettore che voglia approfondire l' argomento :

<http://www.consted.com/doc/marcaturaCE.asp>

<http://www.marcatuface.net/gli-aspetti-tecnici-del-marchio-della-marcatura-ce/marchio-ce-conformita-europea-o-china-export>

Supportano la nostra eccezione, oltre al tenore letterale della normativa dianzi indicata , le seguenti osservazioni :

1) - **Irretroattività delle norme sanzionatorie amministrative** :

Come ricordavo poco sopra il divieto di apporre il marchio CE su prodotti che non sono soggetti alla correlativa normativa è stato **per la prima volta previsto** dal **Regolamento CE**

**N. 765/2008 del 9.07.2008** Invece , sia l' articolo 7 comma 2 che l' articolo 9 comma 5 comma della Legge 18.10.1977 n. 791 **sono ben precedenti al regolamento 765/2008 dianzi citato** . A questo punto vale la pena di ricordare che le leggi che prevedono sanzioni amministrative , al pari di quelle che contengono sanzioni penali , si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati ( divieto di interpretazione analogica delle norme sanzionatorie amministrative ) , con la conseguenza che mai gli articoli 7 comma 2 e 9 comma 5 della L. 791/77 potrebbero essere interpretati analogicamente per sanzionare comportamenti vietati solo da una disposizione - tra l' altro comunitaria - successiva .

**2) - Coesistenza di una pluralità di leggi settoriali distinte sui diversi materiali e prodotti elettrici , ognuna delle quali deve pertanto necessariamente riferirsi ai soli prodotti di competenza :**

La direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione , attuata in Italia dalla Legge 791/77 e successivi emendamenti , **è solo una delle diverse direttive europee che disciplinano prodotti , materiali e componenti elettrici ed elettronici** : si pensi , solo per fare alcuni esempi , alla Direttiva 2004/108/ CE in tema di compatibilità elettromagnetica ( EMC ) attuata in Italia dal **Decreto Legislativo 6.11.2007 n. 194** , alla Direttiva 1999/5/CE in tema di apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni ( RTTE ) , attuata in Italia col **Decreto Legislativo 9.05.2001 n. 269** ; alla Direttiva 93/42/CEE ( Elettromedicali ) attuata in Italia con il **Decreto Legislativo 24.02.1997 n. 46** ( aggiornata con Dlgs 25.01.2010 n. 37 ) , alla Direttiva 72/245/CE come modificata , da ultimo , dalla D.2009/19/CE , sui componenti e sugli apparecchi elettrici da installare sui veicoli , attuata in Italia con **Decreto Ministeriale 01.09.2009 n. 41672** .

Orbene : se davvero gli articoli 5 e 7 della L 791/77 , al contrario di quanto emerge dalla lettera della legge , si riferissero anche ai prodotti esclusi dall' ambito della stessa ( ambito definito all' art. 1 ) , le suddette disposizioni andrebbero necessariamente a sovrapporsi ed a configgere con le analoghe disposizioni già contenute nelle altre normative sopra ricordate . Infatti , giusto per fare un esempio , il **Decreto Legislativo 6.11.2007 n. 194** ( EMC ) , che si applica ex art. 3 , comma 1 , sia a prodotti finiti che a componenti e materiali elettrici , contiene già all' articolo 10 comma 3 una " disposizione fotocopia " di quella esaminata in campo LVD , ( Art. 10 comma 3 : " *E' vietato apporre sugli apparecchi e sui relativi imballaggi e istruzioni per l' uso segni che possano indurre in errore i terzi in relazione al significato o alla forma grafica della marcatura CE* " ) ; lo stesso

vale per il **Decreto Legislativo 09.05.2001 n. 269** ( RTTE ) all'analogo articolo 10 comma 3 ( “3 . Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura ovvero ne limitano la visibilità e al leggibilità , è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032 a Euro 6.197 “ ) , nonché per il **Decreto Legislativo 24.02.1997 n. 46** ( Elettromedicali ) , all' articolo 16 comma 3 ( “ 3 . E' vietato apporre marchi o iscrizioni che possono indurre terzi in errore riguardo al significato o alla grafica della marcatura di conformità CE “ ) . Si badi che questi sono solo esempi , dato che , come si é detto , ci sono molteplici altre direttive applicabili ai materiali elettrici .

**In conclusione :**

- E' vietato apporre il marchio CE su prodotti non soggetti a marchiatura CE , ma non é prevista una specifica sanzione amministrativa ;
- L' apposizione del marchio CE su prodotti non soggetti a marchiatura CE potrebbe configurare una a forma di pubblicità ingannevole , in quanto tale vietata e sanzionata dalla legge .
- E' vietato e sanzionato apporre indebitamente il marchio CE o apporre un marchio CE non conforme sui prodotti soggetti a marchiatura CE .

**Avv. Maurizio Iorio**

Figura 1 . Marchio CE

Il marchio CE é ricavato da due cerchi ( si veda la figura sotto riportata ) ; in particolare , lo spazio tra la lettera C e la lettera E deve essere uguale almeno alla metà della larghezza della lettera C . Inoltre , la dimensione minima della marcatura CE deve essere almeno di 5 mm x 5 mm :





Figura 2 . Marchio " Cina Export "

Questa é la riproduzione comparata dal marchio CE e del marchio China Export : si notino le differenze :



European conformance CE mark



"China Export" CE symbol

Figura 3 . Esempi di marchi CE non conformi per sagoma e dimensioni :

